

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 49

(Interventi contributivi a servizio dell'agricoltura)(programmi 0.7.2., 3.1.2., 3.1.6., 3.1.7. e 0.5.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.
- 2.** Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
- 3.** Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1996.
- 4.** Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 6187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
- 5.** Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
- 6.** Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
- 7.** La spesa di lire 7.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 1, della legge regionale 5/1994, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
- 8.** Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.

9. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 3, della legge regionale 5/1994, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

11. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.

12. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

13. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 58/1979 e dall'articolo 6 della legge regionale 70/1981, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 250 milioni.

14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000.

15. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

16. Le annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

17. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.

18. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

19. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49,

è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l'anno 1996.

20. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

21. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.

22. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

23.

(ABROGATO)

(1)

24.

(ABROGATO)

(2)

25.

(ABROGATO)

(3)

26.

(ABROGATO)

(4)

27.

(ABROGATO)

(5)

28. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.

29. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

30. È revocata la spesa complessiva di lire 30 milioni, suddivisa in ragione di lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, autorizzata rispettivamente dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 5/1994 e dall'articolo 112, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

31.

(ABROGATO)

(6)

32.

(ABROGATO)

(7)

33.

(ABROGATO)

(8)

Note:

1 Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

3 Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

4 Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

5 Comma 27 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

6 Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

7 Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

8 Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010